

che tuttavia finirono, da Luigi XIV in avanti, per spostarsi il meno possibile da Versailles. Viaggi questi, di cui si apprezzava soprattutto la parte trionfale degli ingressi, la messa a punto di apparati scenici magnificenti destinati all'accoglienza. I viaggi dei nobili comprendevano anche quelli delle donne spose nei paesi alleati, pedine di manovre politiche che spesso affrontavano, loro malgrado, un percorso di sola andata, consapevoli che la loro destinazione sarebbe divenuta anche la loro nuova casa: spostamenti forzati e che tuttavia favorivano la contaminazione della moda, del gusto e delle culture. È infine nel secolo dei lumi che il viaggio, agevolato da una mobilità più diffusa e più facile inizia ad assumere aspetti a noi familiari, e tratti di mondanità: si parte per il gusto di viaggiare, si ha accesso a guide dettagliate, ci si sposta per motivi di studio o di interesse scientifico, spesso anche per periodi lunghi, prediligendo come tappe educative le mete italiane e francesi valorizzate dal Gran Tour. Di tutto questo e di molto altro ancora rende conto il bel libro di Rita Mazzei, arricchito in chiusura, da un'ampia e ragionata bibliografia sul tema.

CLAUDIA TRIPODI

*La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, a cura di Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella, 2011, pp. 333. – Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi a Roma tra il 9 e il 10 aprile 2010. Suddiviso in tre sezioni, dedicate a istituzioni giudiziarie, a giudici e fonti normative e ad ordine pubblico e giustizia fra centro e periferia, si avvale dell'introduzione della curatrice. L'arco temporale considerato si estende dal XVI secolo al 1870; il corposo ventaglio di contributi inerenti la Restaurazione mira a compensare la minor attenzione finora dedicata al periodo. L'analisi delle fonti mostra l'origine del pregiudizio storiografico di stampo risorgimentale sulla strutturale debolezza dello stato pontificio: un esempio è la produzione e la recezione ottocentesca dei racconti manoscritti delle esecuzioni capitali, originariamente compilati per mostrare a un pubblico variegato la duplice giustizia papale (I. Fosi). Anche per quest'ultima è stata confermata la necessità di un'ottica interdisciplinare, che compenetri norme, istituzioni, valori e condizioni economiche e sociali; nel contempo, la storiografia recente ha messo l'accento sulla sua complessità, dovuta alla commistione di elementi secolari ed ecclesiastici (De Simone). Per quanto concerne l'età moderna, ampio rimane il campo da dissodare, come mostra la panoramica sul caso bolognese, specie in tema di giustizia civile, di nessi giurisdizionali fra i luoghi della giustizia e di modalità extragiudiziarie nella soluzione dei conflitti (M. Cavina). La giustizia civile, amministrativa, finanziaria e feudale di età moderna può ricevere una prima luce dai materiali forensi delle magistrature, raccolti dai giuristi coevi per il loro valore di precedenti (M. Ascheri-V. Persi). In ambito penale, alcuni fra i tribunali più importanti – anche dal punto di vista venale – cominciano a godere della dovuta attenzione, come l'*Auditor Camerae*, di cui viene esaminata l'attività fra fine '400 e inizio '600 (A. Cicerchia). Di altri, gli autori ci restituiscono le competenze plurime sul tempo lungo (D.

Rocciolo). Nel contesto di un potenziamento della giustizia d'impianto medievale, vanno compresi l'istituzione sistina della Sacra Consulta ed i suoi rapporti coi tribunali territoriali, qual era la Curia generale della Marca d'Ancona (G. Santoncini). Sancire la frattura con l'antico regime, a dispetto della breve durata e dei problemi di selezione del personale, fu l'obiettivo parzialmente raggiunto dal nuovo ceto dirigente laico della prima Repubblica romana, impegnato nella razionalizzazione istituzionale ed amministrativa ed in un'inedita visione disciplinante del corpo sociale (M. Formica). Rispetto alla concezione pragmatica e probabilista del diritto ed alla valorizzazione dell'*arbitrium* del giudice propria dei giuristi di età moderna (A. Dani), i giudici pontifici ottocenteschi, se confrontati con quelli di altri stati preunitari, mostrano l'inefficacia esplicativa del binomio arretratezza/modernità, poiché, se da un canto furono funzionari nominati e stipendiati dal governo, con requisiti omogenei di età e formazione e una seppur limitata possibilità di carriera, dall'altro scontarono la biforcazione fra magistrature centrali e periferiche ed il perdurante legame fra funzione politico-amministrativa e funzione giudiziaria (L. Lacché). Anche chi svolse la propria carriera al di fuori dello stato dei papi mantenne forti connessioni con le gerarchie ecclesiastiche romane, il che ne fece un ottimo mediatore diplomatico (M. Fioravanti). Potenzialità e fragilità della codificazione ottocentesca sono visibili nel codice di procedura civile del 1817, ove unità e uniformità vennero contraddette dall'aver conservato le prerogative di alcune magistrature romane e le funzioni giurisdizionali dei governatori (S. Notari). Analogamente, nei regolamenti penali di Gregorio XVI la difesa dello stato del sovrano pontefice e dei suoi apparati combinò la dipendenza dei magistrati dal potere politico con la loro marginalizzazione costituzionale (N. Contigiani). Non stupisce quindi che il trattamento dottrinale e giudiziario del reato politico includesse la scomunica e colpisse gli affiliati alle società segrete con paralleli processi inquisitoriali per eresia o bestemmia (L. Scatena) né che la separazione normativa fra questo crimine e la lesa maestà non fosse netta, pur essendosi persa l'identificazione fra sovranità e persona fisica del papa re, con l'amministrazione di processi modellati sulla giustizia militare (C. Latini). A confermare i fili che legavano l'Ottocento all'antico regime, vi sono le sinergie e i conflitti del rapporto fra la polizia statale centralizzata e i parroci, coi loro tradizionali compiti di sorveglianza sulla popolazione (C. Lucrezio Monticelli). Peraltro, fu l'epoca del tribunale *ad custodiendum* che vide la nascita, ai primi del '700, del carcere correzionale per giovani e donne (M. Di Sivo), sulla scorta della riflessione di Scanaroli e De Luca. Terminata la prima repubblica romana, sarebbe iniziata una lunga stagione normativa, volta a trovare risorse e adeguare strumenti di controllo sull'ordine pubblico, con la nascita nel 1816 della Direzione generale di polizia (E. Grantaliano).